



MELIOR TRUST S.p.A.

Membro  Assofiduciaria

Elementi tipici del Trust. Differenze e analogie con altri
strumenti di protezione del patrimonio



- Società Fiduciarie Legge 1966/1939
- Fondazioni- art. 12 e seg. c.c.
- Fondo Patrimoniale
- Polizze Vita
- Atti di Destinazione
- Patti di Famiglia
- Holding
- Trust



Elementi Distintivi delle Società Fiduciarie

Strumento giuridico per mezzo del quale , pur rimanendo in capo al mandante la titolarità effettiva del bene (proprietà legale) , viene attribuita alla società fiduciaria mandataria la facoltà di esercitare i diritti che ne scaturiscono (legittimazione formale), in nome proprio ma per conto del mandante , e quindi ad esercitare i diritti di cui rimane titolare il mandante.

- ✓ Legittimazione del mandatario ad agire a proprio nome e per conto del mandante.
- ✓ I beni sono di proprietà del mandante ma intestati , in “forma anonima” , alla società fiduciaria.
- ✓ L’amministrazione dei beni spetta ai titolari – mandanti ma viene esercitata dalla fiduciaria sulla base di apposite istruzioni.
- ✓ Non occorre atto pubblico e non ricorre, come elemento essenziale per l’instaurazione di un rapporto fiduciario, la previsione della destinazione dei beni per un fine specifico.
- ✓ Il conferimento in intestazione diretta dal mandante alla società fiduciaria avviene senza corrispettivo (il mandante rimane proprietario dei beni pur non risultando da alcun atto o iscrizione) e pertanto non comporta alcun realizzo imponibile : nessun adempimento fiscale relativo ai trasferimenti di proprietà (capital gain) dovrà essere assolto.
- ✓ Fiscalmente trasparente; i redditi generati dai beni intestati alla fiduciaria saranno imputati ai mandanti (la fiduciaria agirà quale sostituto d’imposta per i redditi incassati per conto del mandante).
- ✓ Pur rimanendo in capo al mandante la titolarità effettiva dei beni si attua una protezione indiretta degli stessi derivante dalla “protezione dell’anonimato” dell’effettivo titolare e dal vincolo di riservatezza al quale deve attenersi la società fiduciaria.
- ✓ Non è una figura di patrimonio separato ma di patrimonio amministrato in forma anonima.
- ✓ Nessuna azione promossa dai creditori di una società fiduciaria può rivolgersi ai beni ad essa intestati su mandato fiduciario (separazione dei beni dei terzi) mentre può essere rivolta agli stessi beni dai creditori del mandante (qualora ne ricorrano i presupposti per le formulazioni degli atti relativi da parte delle autorità competenti).



Società Fiduciarie Legge 1966/1939	Strumento duttile, di facile utilizzo, revocabile ,attuabile a costi molto bassi- il conferimento non è soggetto a imposte e puo' avere ad oggetto tutti i beni (gli immobili con alcune limitazioni di carattere procedurale); non è uno strumento di separazione del patrimonio.
COSTITUZIONE VINCOLI	SI- è possibile costituire vincoli di qualunque natura, anche temporali sino al raggiungimento di obiettivi determinati, per l'automatismo degli adempimenti derivanti da accordi tra le parti nel rispetto delle disposizioni di legge , e nell'interesse di soggetti individuati. Lo scopo puo' essere di qualunque natura purché lecito.
PRESERVA DA AZIONI AGGRESSIVE	SI- con limitazioni con il mandato fiduciario si ha l'effettiva intestazione dei beni oggetto dell'incarico alla fiduciaria. Se non si ha la conoscenza del rapporto fiduciario tra un soggetto e la fiduciaria ,non è ipotizzabile una azione di sequestro conservativo di beni presso terzi da parte di colui il quale vanta pretese non accertate verso quel soggetto (segregazione del nome del fiduciante).
GESTIONE CONFLITTI	SI- è attività tipica della società fiduciaria : la fiduciaria nell'accettare un incarico conferitole nell'interesse irrevocabile di tutti i mandanti , per la pianificazione delle operazioni che possano generare un conflitto tra le parti , eserciterà i diritti dei mandanti nella stretta osservanza degli accordi predeterminati e convenuti dalle parti stesse.Presuppone l'accordo iniziale .E' possibile rendere l'accordo irrevocabile.
OTTIMIZZAZIONE TRASFERIMENTO GENERAZIONALE	SI- con il mandato fiduciario ed istruzioni particolari si possono prevedere la continuità gestionale, la eventuale attribuzione specifica di diritti ai diversi componenti il nucleo familiare , programmare fondi indisponibili , ecc.nel rispetto dei divieti di patti successori e delle quote di legittima.
PIANIFICAZIONE FISCALE	SI- vige il principio della trasparenza fiscale ma la fiduciaria puo' prevedere l'applicazione di uno studio di opportunità di <i>tax planning</i> conforme alle normative interne ed estere che sfrutti anche la possibilità di opzione di regimi "agevolativi " di cui alcuni previsti solo con la intestazione fiduciaria.
SEPARAZIONE BENI PATRIMONIO PERSONALE	Limitatamente non si configura come patrimonio separato ma patrimonio amministrato in forma anonima . La società fiduciaria puo rendersi intestataria dei beni personali dei quali sarà legittimata ad esercitare i diritti , realizzando così' una separazione formale con quelli dell'imprenditore. In abbinamento con altri istituti è possibile ottenere tale risultato.
CORPORATE GOVERNANCE	SI- la fiduciaria puo amministrare incarichi anche irrevocabili per la gestione di patti parasociali e di sindacato garantendone l'attuazione e aumentando le possibilità di adempimento degli obblighi che vengono assunti da soci mediante la stipulazione di patti I patti obbligano i soci creando un un vincolo di tipo non reale che viene rafforzato dal mandato fiduciario conferito congiuntamente dagli adrenti il patto nell'interesse di terzi e quindi in forma irrevocabile.
RISTRUTTURAZIONE COMPAGINE AZIONARIA	SI- la fiduciaria amministrazione atti di compravendita condizionati e l'attribuzione di diritti partecipativi diversi garantendo l'attuazione e aumentando le possibilità di adempimento degli obblighi che vengono assunti da soci mediante la stipulazione di patti.



Elementi Distintivi delle Fondazioni

Una organizzazione privata , dotata di fondi propri il cui scopo non è il profitto ma deve essere determinato e di pubblico riconoscimento

- ✓ La fondazione è una figura di patrimonio separato come “patrimonio finalizzato” :con conferimento di beni in una fondazione quale ente con propria personalità giuridica il soggetto erogante/fondatore si spoglia dei propri diritti di proprietà sui beni stessi non potendone più disporre (se non limitatamente alle previsioni art. 15 c.c. per la revoca).
- ✓ Elementi essenziali: la previsione della destinazione dei beni per un fine specifico di pubblica utilità e l'elemento patrimoniale.
- ✓ E' prevista la costituzione per atto pubblico o il testamento . La riforma del diritto societario ha previsto la possibilità di trasformare società di capitale in fondazioni (art. 2500 septies c.c.).
- ✓ L'amministrazione dei beni spetta all'amministratore che ne risponde ai soci.
- ✓ Il conferimento di un patrimonio in favore di una fondazione è soggetto all'imposta di registro secondo la tipologia del conferimento, la natura della fondazione ed il rapporto tra erogante e fondazione stessa.
- ✓ I redditi della fondazione sono sottoposti a tassazione secondo un quadro normativo composto da norme di carattere generale ed altre di carattere specifico .
- ✓ I beni conferiti in fondazione potranno essere oggetto di aggressione solo da parte dei creditori della fondazione stessa.



Fondazioni art.12 e seg c.c.	Strumento rigido, non adattabile a specifiche esigenze ;deve avere un fine di pubblica utilità ;ha costi elevati ; il conferimento è soggetto ad imposte.
COSTITUZIONE VINCOLI	SI con limitazioni purché lo scopo sia non lucrativo e di pubblica utilità . Purché l'interesse non sia solo quello familiare in senso stretto.
PRESERVA DA AZIONI AGGRESSIVE	SI .Con l'atto di dotazione il fondatore destina i beni alla fondazione e non ne potrà più disporre . I beni potranno essere oggetto di aggressione solo da parte dei creditori della fondazione stessa. Il conferimento dei beni in fondazione è revocabile secondo le norme del codice civile.
GESTIONE CONFLITTI	NO- Con l'atto di dotazione il fondatore destina i beni alla fondazione che deve gestirli avendo uno scopo di pubblica utilità.
OTTIMIZZAZIONE TRASFERIMENTO GENERAZIONALE	SI con limitazioni ottimizzare il fisiologico trasferimento generazionale dei beni (immobili, partecipazioni ecc) preservandolo da eventuali contestazioni limitatamente al caso in cui sia prevista una attribuzione dei beni di famiglia per uno scopo socialmente utile (stato di indigenza dei familiari, studi specifici di alcuni familiari ecc).
PIANIFICAZIONE FISCALE	Limitatamente alle onlus si hanno agevolazioni fiscali .Il conferimento del patrimonio in fondazione e i redditi generati dal patrimonio gestito dalla fondazione debbono essere assoggettati imposte dirette e indirette disciplinate dalle norme di carattere sia generale che speciale.
SEPARAZIONE BENI PATRIMONIO PERSONALE	SI con limitazione ottenere la separazione tra i beni facenti parte del patrimonio personale e quelli che devono essere patrimonio dell'imprenditore ma solo nel rispetto di uno scopo "sociale"; L'imprenditore non potrà più disporre dei beni conferiti in fondazione.
CORPORATE GOVERNANCE	SI prevedere con il conferimento nella fondazione del pacchetto azionario di maggioranza di una impresa una gestione regolamentata dell'impresa stessa al fine di preservare il valore del bene-impresa nel rispetto di uno scopo "sociale".
RISTRUTTURAZIONE COMPAGINE AZIONARIA	<u>SI ma con limitazioni</u> purché lo scopo sia non lucrativo e di pubblica utilità . Purché l'interesse non sia solo quello familiare in senso stretto.



Elementi Distintivi del Fondo Patrimoniale

Complesso di beni – mobili e immobili – che ciascuno o ambedue i coniugi, oppure un terzo, hanno destinato al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.

- ✓ Presupposto indispensabile è la presenza di una famiglia legittima, che costituisce la condizione di efficacia del fondo ; il fondo patrimoniale può essere costituito da uno o entrambi i coniugi, ovvero da un terzo soggetto estraneo alla famiglia.
- ✓ Non si ha una nuova soggettività patrimoniale ma il bene si costituisce in patrimonio separato.
- ✓ Possono confluire solo beni immobili, mobili registrati e i titoli di credito vincolati rendendoli nominativi.
- ✓ Deve essere costituito necessariamente per atto pubblico a pena di nullità (combinato disposto dell'art. 167, I co., cc. E dell'art. 48, I co., della Legge notarile 16/2/1913 n. 89) (quando è formato dai coniugi) o per testamento (previsto da un terzo estraneo alla famiglia).
- ✓ Lo scopo deve essere il soddisfacimento dei bisogni della famiglia - i frutti derivanti dai beni che costituiscono il fondo devono essere destinati alle necessità della famiglia.
- ✓ E' una convenzione matrimoniale : vi è contitolarità in capo ai coniugi dei diritti che lo costituiscono e la parità di quote ; si applicano le norme che riguardano l'amministrazione della comunione legale (in presenza di figli minori per gli atti di straordinaria amministrazione occorre anche l'autorizzazione del giudice tutelare).
- ✓ Il fondo patrimoniale cessa con il cessare della famiglia ma perdura , in presenza di figli minori, sino al raggiungimento della maggiore età di questi (art. 171 c.c.).
- ✓ La costituzione del fondo patrimoniale , se implica il trasferimento della titolarità del bene e quindi si attui un trasferimento di proprietà , comporta l'applicazione dell'imposta sulle donazioni Se il fondo è costituito da coniugi sui beni di proprietà comune degli stessi , non verificandosi una attribuzione patrimoniale , verrà applicata la sola imposta di registro .
- ✓ L'esecuzione sui beni e sui frutti del fondo è sottoposta alle limitazione di cui all'art. 170 c.c.; non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.



Fondo Patrimoniale	Strumento possibile solo in presenza di matrimonio, solo per immobili e mobili registrati ; ha una durata limitata
COSTITUZIONE VINCOLI	SI con limitazioni solo beni immobili e mob registrati e solo nell'interesse della famiglia legale.
PRESERVA DA AZIONI AGGRESSIVE	SI con limitazioni sulla tipologia e destinazione dei beni. I beni costituiti in fondo patrimoniale ed amministrati secondo le norme della comunione legale, sono destinati specificamente allo scopo di soddisfare i bisogni della famiglia ed i creditori dei coniugi non possono soddisfarsi su tali beni per debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
GESTIONE CONFLITTI	Limitatamente alla individuazione di un interesse meritevole in favore del quale costituire i vincoli.
OTTIMIZZAZIONE TRASFERIMENTO GENERAZIONALE	NO si adatta ad altre tipologie di protezione.
PIANIFICAZIONE FISCALE	NO si adatta ad altre tipologie di protezione.
SEPARAZIONE BENI PATRIMONIO PERSONALE	SI con limitazione : in ordine temporale e sulla tipologia dei beni . Con il fondo patrimoniale si modifica il regime giuridico del bene, costituendolo in patrimonio separato, pur senza che sia creata una nuova soggettività patrimoniale.
CORPORATE GOVERNANCE	NO non puo' essere disposto su partecipazioni in società.
RISTRUTTURAZIONE AZIONARIA COMPAGINE	NO non puo' essere disposto su partecipazioni in società.



L'assicurazione sulla vita è un contratto con cui il contraente si obbliga al versamento di uno o più premi e l'impresa di assicurazione che si obbliga a pagare un capitale o una rendita, ad uno o più beneficiari, al verificarsi dell'evento assicurato legato alla vita umana (morte, sopravvivenza).

- ✓ La polizza può essere di tipo finanziario, di puro rischio e previdenziale.
- ✓ Non occorre atto pubblico.
- ✓ La previsione dei beneficiari destinatari dei beni oggetto di polizza è elemento essenziale.
- ✓ La polizza (il credito che ne derivi) può essere ceduta a terzi, costituita in peno, vincolata a garanzia.
- ✓ Le polizze vita ai fini previdenziali sono esenti da imposta di successione.
- ✓ E' teoricamente possibile conferire oltre alla liquidità beni in natura.
- ✓ L'amministrazione degli assets è affidata al gestore della compagnia.
- ✓ Il conferimento di beni in natura in favore di polizza assicurativa è soggetto a tassazione.
- ✓ La polizza consente il differimento della tassazione fino a scadenza o riscatto.
- ✓ Solo la polizza previdenziale è impignorabile e insequestrabile, "Le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare"(art 1923 c.c. I Comma) ma, secondo la dottrina più accreditata, l'azione esecutiva viene impedita dal legislatore per la tutela di uno strumento di previdenza privata.
- ✓ La polizza è una figura di patrimonio separato.



Polizze	Strumento rigido che si adatta meglio alla liquidità anche se è teroricamente possibile conferirvi beni in natura.Elemento essenziale è la previsione dei beneficiari.Impignorabile e insequestrabile.
COSTITUZIONE VINCOLI	SI con limitazioni unico scopo è l'attribuzione ai beneficiari non è possibile prevedere termini,condizioni e scopi particolari. In abbinamento al trust è possibile avere l'anonimato dei beneficiari della polizza (saranno nominati dal trustee).
PRESERVA DA AZIONI AGGRESSIVE	SI ma solo se ha natura previdenziale la polizza è insequestrabile e impignorabile anche se il conferimento dei beni in polizza appare, almeno dal punto di vista procedurale ,limitato.
GESTIONE CONFLITTI	NO si adatta ad altre tipologie di protezione.
OTTIMIZZAZIONE TRASFERIMENTO GENERAZIONALE	SI con limitazioni rispetto ai beni per la rigidità della struttura.
PIANIFICAZIONE FISCALE	Durante la fase di accumulo i proventi conseguiti e/o maturati sugli assets inclusi nella polizza non sono assoggettati ad imposizione in capo al contraente. Consente l'esenzione in capo al beneficiario/erede.
SEPARAZIONE BENI PATRIMONIO PERSONALE	SI con limitazioni rispetto ai beni per la rigidità della struttura .
CORPORATE GOVERNANCE	NO si adatta ad altre tipologie di intervento.
RISTRUTTURAZIONE COMPAGINE AZIONARIA	NO si adatta ad altre tipologie di intervento.



Elementi Distintivi degli Atti di Destinazione

Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo.

E' una figura di segregazione di patrimonio vincolato e non di patrimonio separato: si costituisce un vincolo di destinazione sui beni; per tale motivo il vincolo viene spesso disposto a seguito del trasferimento di diritti reali sui beni medesimi.

- ✓ Il vincolo può essere disposto solo al fine della realizzazione di interessi meritevoli di tutela.
- ✓ I beni che possono costituire oggetto sono gli immobili ed i mobili registrati.
- ✓ E' richiesta la forma atto pubblico.
- ✓ La durata del vincolo è limitata (novanta anni o la vita del beneficiario).
- ✓ I beneficiari del vincolo possono essere non determinati ma determinabili.
- ✓ La trascrizione di vincoli è soggetta a tassazione.
- ✓ L'amministrazione dei beni rimane in capo al costituente.
- ✓ Offre una possibilità generale di porre vincoli di destinazione su beni immobili e mobili privilegiati secondo uno schema non tipico. La distinzione del vincolo di cui all'art. 2645 ter c.c. rispetto alla destinazione di beni societari di cui all'art. 2447 bis c.c. o al fondo patrimoniale di cui agli art. 167 c.c. rientra nell'ambito della atipicità rispetto alla tipicità.
- ✓ Può essere opposto ai terzi il vincolo di destinazione se posto nei limiti anzidetti



Atti di destinazione	Strumento che puo' essere applicato solo ove l'interesse sia meritevole di tutela e solo per immobili o mobili registrati (per gli atri beni mobili vi sono diverse interpretazioni):è uno strumento che limita o vincola l'uso del bene all'interesse meritevole.
COSTITUZIONE VINCOLI	SI con limitazioni per la richiesta meritevolezza dell ' interesse, per la tipologia di beni.
PRESERVA DA AZIONI AGGRESSIVE	SI con limitazioni sulla tipologia dei beni e nel rispetto di un interesse meritevole di tutela . "I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo".
GESTIONE CONFLITTI	NO si adatta ad altre tipologie di protezione.
OTTIMIZZAZIONE TRASFERIMENTO GENERAZIONALE	NO si adatta ad altre tipologie di protezione.
PIANIFICAZIONE FISCALE	NO si adatta ad altre tipologie di protezione.
SEPARAZIONE BENI PATRIMONIO PERSONALE	Limitatamente. E' una figura di segregazione di patrimonio vincolato e non figura di patrimonio separato ed è limitato nel tempo ed alla realizzazione di un fine meritevole.
CORPORATE GOVERNANCE	NO non puo' essere disposto su partecipazioni in società.
RISTRUTTURAZIONE COMPAGINE AZIONARIA	NO non puo' essere disposto su partecipazioni in società.



Elementi Distintivi dei Patti di Famiglia

È un contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti.

- ✓ Obiettivo principale è la continuità dell'impresa: l'imprenditore può programmare in vita il passaggio generazionale dell'azienda; oggetto del patto possono essere anche le partecipazioni societarie di minoranza.
- ✓ E' richiesta la forma di atto pubblico : il trasferimento delle partecipazioni deve avvenire nel rispetto di clausole limitative al trasferimento previste dallo statuto della società oggetto di patto (prelazione, gradimento).
- ✓ Produce effetti immediati (ma anche mortis causa).
- ✓ Ha come oggetto partecipazioni societarie.
- ✓ E' necessaria la presenza del coniuge e di tutti i legittimari ma sono salvi i diritti dei legittimari sopravvenuti i quali possono pretendere dai beneficiari del patto (soggetti assegnatari dell'azienda e gli altri legittimari ai quali è stata liquidata la propria quota), il pagamento di una somma corrispondente alla loro quota di legittima aumentata degli interessi legali.
- ✓ I legittimari non assegnatari devono essere compensati dai legittimari assegnatari.
- ✓ Non esiste una disciplina fiscale propria del patto di famiglia. Relativamente alle imposte dirette si applica la neutralità fiscale di cui all'art. 58 Tuir. Per la tassazione dei trasferimenti compensativi la dottrina prevalente non ritiene rientrino in nessuna categoria redditale prevista dall'art. 6 del Tuir. Rilevano ai fini delle imposte di successione e donazione.
- ✓ La Legge Finanziaria 2007(all'art. 4 ter del Dlgs 346/90 – trasferimenti non soggetti ad imposta) ha previsto l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni ai trasferimenti – avvenuti anche tramite patto di famiglia – di aziende, rami d'azienda, quote o azioni di società, in favore dei “discendenti” che mantengano il controllo o proseguano la gestione dell'impresa de quo per almeno 5 anni dal trasferimento. Nel caso di società di persone non c'è nessun vincolo sul controllo.
- ✓ E' uno strumento di protezione dall'azione di riduzione e collazione.



Patti di famiglia	Strumento che presuppone l'accordo fra tutti i legittimari e puo' essere applicato solo per le partecipazioni societarie (di controllo).presuppone la compensazione dei legittimari non assegnatari . Esiste il diritto dei legittimari sopravvenuti .Successione anticipata o natura donativa?
COSTITUZIONE VINCOLI	SI con limitazioni :solo per trasferimento generazionale ;solo partecipazioni societarie , presuppone accordo tra legittimari, esiste obbligo di compensazione dei legittimari non assegnatari , sono previsti cinque anni di detenzione partecipazione per l'agevolazione.
PRESERVA DA AZIONI AGGRESSIVE	SI con limitazioni . Solo nell'ambito del trasferimento di pacchetti partecipativi ai legittimari . La tutela dei creditori rispetto all'atto dispositivo è affidata all'azione revocatoria.
GESTIONE CONFLITTI	SI con limitazioni: si adatta alla gestione di potenziali conflitti familiari sulla gestione futura dell'azienda : in abbinamento allo strumento fiduciario puo' prevedersi una garanzia dell'adempimento da parte dell'assegnatario dell'obbligo di liquidare le quote dei legittimari non assegnatari procrastinando l'effettivo passaggio delle azioni all'assegnatario solo contestualmente alla liquidazione a favore dei legittimari non assegnatari.
OTTIMIZZAZIONE TRASFERIMENTO GENERAZIONALE	SI limitatamente al trasferimento della società ai familiari preservandola dal rischio di azione di riduzione e collazione.
PIANIFICAZIONE FISCALE	SI limitatamente al trasferimento della società ai familiari . La finanziaria 2007 ha previsto l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni ai trasferimenti – avvenuti anche tramite patto di famiglia – con il limite posto nella detenzione per almeno 5 anni.
SEPARAZIONE BENI PATRIMONIO PERSONALE	Limitatamente è uno strumento di protezione dall'azione di riduzione e collazione.
CORPORATE GOVERNANCE	NO si adatta ad altre tipologie di intervento.
RISTRUTTURAZIONE AZIONARIA	COMPAGINE SI limitatamente al trasferimento generazionale.



Elementi Distintivi delle Holding

Società capogruppo (o società madre) che controlla le altre società, mediante il possesso di partecipazioni azionarie (holding pura) ed esercita anche attività di produzione (holding mista).

- ✓ Ha come oggetto partecipazioni societarie.
- ✓ Non deve essere previsto un fine specifico poiché ogni società partecipata manterrà il proprio oggetto sociale.
- ✓ E' richiesta la forma di atto pubblico.
- ✓ Produce effetti immediati ma che possono essere gestiti con previsioni a lungo termine.
- ✓ E' richiesta l'iscrizione in albo speciale ai sensi art 113 Tub.
- ✓ L'amministrazione è affidata ad un amministratore o ad un consiglio che risponde ai soci.
- ✓ Gli aspetti fiscali dipendono dalla tipologia della holding, dalla tipologia delle società partecipate dalla possibilità di trovare soluzioni nell'ambito di strutture societarie estere. Imposte indirette :per l'apporto dei beni deve essere valutata l'imposta di registro e per gli immobili anche le ipocatastali; il conferimento può avvenire in neutralità fiscale (art. 177 Tuir) nel rispetto delle condizioni previste(conferimento del controllo di una società al pari valore di carico del conferente Va inoltre preventivata l'applicazione del regime di trasparenza fiscale (artt. 115 e 116 Tuir) .
- ✓ Attuando il trasferimento in capo alla holding si ottiene la separazione dal patrimonio dell'imprenditore delle partecipate ; con il conferimento rimane nel patrimonio dell'imprenditore la partecipazione nella holding stessa.



 Holding	Strumento che puo' essere applicato per le partecipazioni societarie ;è richiesta l'iscrizione in albo speciale ai sensi art113 tub; consente di esercitare un controllo unitario con una corporate governance regolata.
COSTITUZIONE VINCOLI	SI con limitazioni : solo partecipazioni societarie , solo nell'ambito dell'oggetto sociale previsto dalla holding. Puo' blindare le partecipazioni nell'interesse del mantenimento di un controllo unitario predeterminato .Inoltre i beneficiari di una holdin sono i soci.
PRESERVA DA AZIONI AGGRESSIVE	SI con limitazioni solo partecipazioni ; le partecipazioni conferite nella holding non sono piu' aggredibili ma lo sono le partecipazioni nella holding.
GESTIONE CONFLITTI	SI con limitazioni : solo su partecipazioni; presuppone l'accordo iniziale per la gestione particolare . I contrasti eventuali saranno limitati al livello della holding potendo gestire in modo unitario le partecipate. In abbinamento al trust puo' essere strumento di pianificazione successoria delle diverse partecipazioni rappresentanti le aziende di famiglia.
OTTIMIZZAZIONE TRASFERIMENTO GENERAZIONALE	Limitatamente puo' essere attuato un disegno che preveda la separazione degli interessi operativi o non operativi legati alle diverse partecipazioni in aziende della famiglia.
PIANIFICAZIONE FISCALE	Limitatamente a distribuzione di dividendi e a realizzo di plusvalenza per cessione di partecipazioni (pex ecc).
SEPARAZIONE BENI PATRIMONIO PERSONALE	SI le partecipazioni conferite nella holding non sono piu' del soggetto conferente /imprenditore ma lo sono le partecipazioni nella holding.
CORPORATE GOVERNANCE	SI limitatamente. La gestione di una holding e' affidata agli amministratori che rispondono ai soci.
RISTRUTTURAZIONE AZIONARIA	COMPAGINE SI la holding manterrà il controllo che eserciterà in modo unitario. In abbinamento ad un patto parasociale e con lo strumento fiduciario puo' ottenere il risultato.



“I rapporti giuridici istituiti da una persona , il costituente, con atto tra vivi o mortis causa, qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario e per un fine specifico”.

- ✓ Ricorrono nella istituzione di un trust il settlor, il trustee, il protector , la legge di riferimento, l'atto istitutivo dei rapporti giuridici , l'atto dispositivo, la letter of wishes.
- ✓ Il presupposto giuridico sul quale si basa il trust è la proprietà legale attribuita al trustee che ne rende l’unico titolare dei diritti relativi.
- ✓ I beni sono di proprietà del trustee, ma segregati nel patrimonio del trust.
- ✓ Il trustee, investito dei poteri ed assunto di obblighi, per i quali deve amministrare, render conto, gestire e disporre i beni secondo quanto stabilito dall’atto di trust e dalle norme impostegli dalla legge, nell’interesse precipuo dei beneficiari o per il perseguimento dello scopo definito.
- ✓ Deve sempre essere disciplinata la previsione di destinazione dei beni per il raggiungimento di uno scopo.
- ✓ Con il trasferimento di proprietà dei beni in trust (il settlor non ne è più proprietario) tutti gli adempimenti anche fiscali relativi devono essere assolti.
- ✓ Il bene che fa parte del trust fund è segregato in quanto i beni conferiti in trust non entrano a far parte del patrimonio del trustee. Questa segregazione è garantita anche quando il trustee è italiano, grazie all’ art. 11 della Convenzione dell’Aja. Da ciò ne deriva che i beni in trust:
 - Non possono essere oggetto di pretese da parte dei creditori personali del trustee;
 - Non rientrano nel regime matrimoniale e successorio del trustee;
 - Non possono essere inglobati in una procedura fallimentare del trustee;
 - Non possono essere oggetto di pretese da parte dei i creditori del disponente (tranne nel caso in cui il trust sia istituito in loro frode);
 - Non possono essere oggetto di pretese da parte dei creditori dei beneficiari sino alla distribuzione dei beni agli stessi.



Trust	Strumento duttile, di facile utilizzo ;preseuppone lo spossessamento dei beni; il conferimento puo' avere ad oggetto tutti i beni. E' strumento di separazione del patrimonio .Si adatta a tutte le tipologie di protezione . Beneficiari e scopo possono essere di qualunque tipo.
COSTITUZIONE VINCOLI	SI per tutti i tipi di beni e di scopi purché leciti ; è strumento di separazione del patrimonio .Il beneficiario e lo scopo di un trust possono essere diversi.
PRESERVA DA AZIONI AGGRESSIVE	SI è strumento di protezione personale - tutte le tipologie di beni sono di proprietà del trustee ma segregati nel patrimonio del trust: I beni non possono essere oggetto di pretese da parte dei creditori personali del trustee , da parte dei creditori del disponente per effetto del distacco dei beni dalla sfera patrimoniale, dei creditori dei beneficiari nei trust discrezionali ; non rientrano nel regime matrimoniale e successorio del trustee nè rientrano nella procedura fallimentare del trustee.
GESTIONE CONFLITTI	SI per tutti i tipi di beni e di scopi purché leciti assumendo la funzione del terzo custode e amministratore.Per il conflitto di interessi (blind trust) è stata presentata proposta di legge per l'obbligo di utilizzo del blind trust in caso di cariche politiche.
OTTIMIZZAZIONE TRASFERIMENTO GENERAZIONALE	SI E' uno strumento di pianificazione successoria . Non si avrà apertura della successione alla morte del disponente poiché i beni saranno stati trasferiti al trust precedentemente , pur essendosi predeterminata la designazione dei soggetti deputati a subentrare in sua vece. Puo' essere utilizzato anche per le famiglie di fatto(in alternativa a convenzioni matrimoniali).
PIANIFICAZIONE FISCALE	SI Soprattutto in ambito internazionale per la possibilità di usufruire di più ampie alternative di strutture . In abbinamento con altri strumenti si rivela ottimale per il raggiungimento di obiettivi diversi. Il trust ricava esenti le plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni societarie nel caso in cui sia localizzato in un Paese che non preveda tale imposizione .
SEPARAZIONE BENI PATRIMONIO PERSONALE	SI è strumento di protezione del patrimonio . Possono essere conferiti in trust tutti i beni : quelli dell'imprenditore da destinare alla prestazione di garanzie o quelli della famiglia da destinare agli interessi che ne derivano.
CORPORATE GOVERNANCE	SI il trustee risponde del proprio obbligo ad amministrare secondo le volontà espresse con l'atto istitutivo o con la lettera di volontà e puo' quindi gestire gli assets nel rispetto di quanto regolamentato.
RISTRUTTURAZIONE AZIONARIA	COMPAGINE SI con l'atto istitutivo o la lettera delle volontà è possibile prevedere variabili, condizioni, termini alla attuazione dei quali corrispondono atti che il trustee pone in essere nel rispetto della migliore gestione dell'impresa voluta dal disponente.